



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Secondo

**Modifica Contrattazione Integrativa Regionale
sui permessi per il diritto allo studio anno quadriennio 2007/10**

L'anno 2008, il giorno 2 del mese di dicembre presso la Direzione Generale Regionale della Sardegna, in sede di Contrattazione Regionale

tra

la Direzione Generale della Sardegna

e

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Scuola

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 ed in particolare l'art. 4, comma 4, lett. a;

VISTO il DPR 23 agosto 1988 n. 319;

VISTO il CCRI sui permessi per il diritto allo studio stipulato il 21 dicembre 2006 per il quadriennio 2007/10;

CONSIDERATO che l'art. 14 del CCDD stipulato l'8 novembre 2002, le cui disposizioni sono state confermate dal CCRI sopra richiamato, prevede la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni a seguito di richiesta delle parti firmatarie;

CONSIDERATO che, sussiste l'esigenza di contemperare il diritto riconosciuto al personale con la necessità di garantire la migliore funzionalità del servizio scolastico nell'interesse prioritario degli alunni;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
 Ufficio Secondo

**Modifica Contrattazione Integrativa Regionale
 sui permessi per il diritto allo studio anno quadriennio 2007/10**

ATTESO che, al fine sopra indicato, risulta opportuno intervenire sulla disciplina delle modalità di fruizione dei permessi contenuta nel richiamato CCDR stipulato l'8 novembre 2002.

concordano quanto segue

ART. 1

1. All'art. 1 del CCDR stipulato l'8 novembre 2002, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

“La fruizione dei permessi per il personale a tempo determinato è subordinata al completo accoglimento delle domande del personale a tempo indeterminato relativamente alle tipologie di corsi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 6.

Relativamente ai corsi di cui alle lettere c) e d) al personale a tempo indeterminato è riconosciuta la precedenza, a parità di condizioni e per ciascuna tipologia di corsi previsti dalle stesse lettere, rispetto al personale a tempo determinato”.

All'art. 3 del CCDR stipulato l'8 novembre 2002, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è così sostituito:

“Ciascun Ufficio Scolastico Provinciale provvede a determinare il numero complessivo, articolato ai sensi del comma 3, dei permessi concedibili per ogni anno solare”.

ART. 2

2. All'art. 6 del CCDR stipulato l'8 novembre 2002, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è eliminata la lettera “e”;

b) alla lettera “c” del comma 1 dopo le parole “compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno” sono aggiunte le seguenti parole “i corsi di lingua straniera per i docenti di scuola primaria”;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
 Ufficio Secondo

**Modifica Contrattazione Integrativa Regionale
 sui permessi per il diritto allo studio anno quadriennio 2007/10**

c) al comma 2 dopo le parole “dell’età anagrafica” sono aggiunte le seguenti parole ”con priorità per il più giovane “.

d) al comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis Il personale iscritto a corsi universitari “fuori corso” che abbia già usufruito dei permessi per l’intera durata legale dei corsi è ammesso, alle stesse condizioni, alla fruizione dei permessi per non più di un ulteriore anno nel caso di corsi non superiori a quattro anni e per non più di due anni per casi di lauree di durata superiore a quattro anni.

Il personale “fuori corso” al di fuori delle situazioni di cui sopra potrà fruire del diritto solo in via residuale rispetto a tutte le altre categorie di aventi diritto e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore al doppio della durata legale dei rispettivi corsi di studio.”

ART. 3

3. All’art. 8 del CCDD stipulato l’8 novembre 2002, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

b) il comma 3 è così sostituito:

“3. Si può usufruire dei permessi per frequentare le lezioni del corso di studi, per attività di studio dirette al sostenimento degli esami, alla preparazione della tesi e/o relazione finale, in quanto attività finalizzate al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto”

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Per le attività di studio dirette al sostenimento degli esami, per le attività necessarie per preparare ricerche, tesi di laurea e diplomi, i permessi potranno essere fruiti nella misura massima di 80 ore, evitando frazionamenti dell’orario giornaliero di lezione.”

c) al comma 6, lett. c) dopo le parole “cumulo di permessi giornalieri” sono aggiunte le seguenti parole ”con i limiti di cui al comma 3 bis “.

ART. 4

4. All’art. 10 del CCDD stipulato l’8 novembre 2002, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
 Direzione Generale
 Ufficio Secondo

**Modifica Contrattazione Integrativa Regionale
 sui permessi per il diritto allo studio anno quadriennio 2007/10**

“1. La certificazione relativa all’iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, indipendentemente dall’esito degli stessi, deve essere presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione e, comunque, non oltre i 10 giorni successivi.”

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“ 4. L’attività di studio per la preparazione degli esami e della tesi di laurea deve essere comprovata con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento dei predetti esami anche se con esito negativo e del deposito della tesi.”

ART. 5

Per il solo anno 2009, i termini per la presentazione delle domande sono prorogati al 15 dicembre 2008. Per il solo anno 2009, l’adempimento previsto nel comma 5 dell’art. 3 del CCDD stipulato l’8 novembre 2002 è fissato al 20 dicembre 2008; quello previsto nel comma 1 dell’art. 6 è fissato, per l’anno solare 2009, al 30 dicembre 2008.

OO.SS. firmatarie

CISL Scuola:

F.to Enrico Frau ...

UIL Scuola:

F.to Giuseppe Macciocu

GILDA

F.to Andrea Zucca

Parte Pubblica

Il Direttore Generale

F.to Armando Pietrella

IL Vice-Direttore

F.to Enrico Tocco



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Secondo

**Modifica Contrattazione Integrativa Regionale
sui permessi per il diritto allo studio anno quadriennio 2007/10**